



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 93 del 16/09/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E FERMATA NELLA VIA K.MARX CIVICO 10, DAL 17/09/2025 AL 01/10/2025 LAVORI EDILI NELL'IMMOBILE PER RIFACIMENTO CORNICIONI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con prot. 32663 del 12/09/2025, è pervenuta da parte del richiedente agli atti d'ufficio generalizzato, un'istanza relativa al rilascio di un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nella via Marx 10 per il posizionamento di un ponteggio per l'esecuzione di lavori edili dal 17/09/2025 al 01/10/2025;

DATO ATTO che per eseguire i lavori edili occorre posizionare un ponteggio;

CONSIDERATO che con l'occupazione del suolo pubblico e l'ingombro del ponteggio si rende opportuno disporre un divieto di sosta al fine di consentire il transito dei veicoli nella via Karl Max;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori edili in sicurezza, è necessaria l'istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 10, lungo il lato destro della via Marx, (tratto dalla via Nievo sino alla via Cagliari) onde permettere il transito dei veicoli;

VISTI gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

Nei giorni compresi dal 17/09/2025 al 01/10/2025 nella via Marx fronte civico 10, sul lato destro tratto compreso tra la via Nievo sino alla via Cagliari, l'istituzione divieto di sosta e fermata al fine di consentire il posizionamento di un ponteggio.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia .

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- albo pretorio Sito istituzionale.
-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia